

# **COMUNE DI ANGOLO TERME**

## **(provincia di Brescia)**

**Oggetto: parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di modifica regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) “**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

#### **PREMESSO**

che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale – IUC che si compone di tre diversi tributi:

- l'Imposta Municipale propria - IMU: di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI): riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
- la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile.

#### **CONSIDERATO**

che a partire dalla stessa data sono soppressi i precedenti prelievi tributari denominati Imposta Municipale Propria – IMU Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES e, di conseguenza, sono abrogati i relativi regolamenti comunali;

#### **DATO ATTO**

che la normativa nazionale definisce il quadro generale della nuova imposta demandando al comune le modalità di applicazione del tributo tramite l'approvazione del Regolamento comunale che definisca alcune specifiche questioni concernenti, tra l'altro:

- a) la disciplina delle eventuali detrazioni, riduzioni o esenzioni;
- b) l'estensione delle agevolazioni per l'abitazione principale per l'IMU;
- c) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per la TARI;
- d) le scadenze per il versamento di TARI e TASI;

#### **RICHIAMATO**

l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di entrate proprie;

#### **VISTO**

l'art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

#### **LETTO**

l'articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 secondo cui i termini per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che i suddetti regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### **CONSIDERATO**

che il decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

#### **VISTA**

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 29/04/2014 avente ad oggetto: *"Approvazione del regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC)"*;

#### **VISTO**

il Regolamento comunale parzialmente modificato nella sola parte riguardante l'applicazione della TARI, al fine di apportare alcuni correttivi a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di raccolta porta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

#### **CONSIDERATO**

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

#### **VISTI**

gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000;

**Il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza **parere favorevole alle modifiche del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Angolo Terme, di cui alla proposta di deliberazione e relativi allegati.****

Angolo Terme, 12 marzo 2018

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Dott.ssa Paola Garlaschelli**

